

Edizione di lunedì 3 ottobre 2016

IVA

[Il momento impositivo per le agenzie di viaggio](#)

di Leonardo Pietrobon

CRISI D'IMPRESA

[Ancora sulla finanza prededucibile nel concordato e negli accordi](#)

di Andrea Rossi

CONTENZIOSO

[Si discute ancora sul raddoppio dei termini](#)

di Luigi Ferrajoli

IVA

[Trattamento Iva delle cessioni di autovetture](#)

di Federica Furlani

ENTI NON COMMERCIALI

[Nuovo incubo per i dirigenti delle associazioni: l'algoritmo di Maurer](#)

di Guido Martinelli

PROFESSIONI

[Le competenze trasversali personali: l'intelligenza emotiva](#)

di Maatmox

IVA

Il momento impositivo per le agenzie di viaggio

di Leonardo Pietrobon

Coordinando quanto stabilito **dall'articolo 74-ter, comma 7, D.P.R. 633/1972 e dall'articolo 1, comma 6, del D.M. 340/1999** le operazioni poste in essere dalle agenzie di viaggio si considerano effettuate rispettivamente:

1. **all'atto del pagamento dell'intero corrispettivo;**
2. ovvero, se **anteriore**, con **l'inizio del viaggio o del soggiorno**, che coincide con il momento in cui viene effettuata la prima prestazione di servizio a vantaggio del viaggiatore (es. trasporto, alloggio, somministrazione di pasti e bevande, ecc.).

Stabilita tale regola di carattere generale le situazioni che si possono presentare non sono del tutto uniformi, bensì è del tutto frequente che accanto ad **un'operazione con un unico committente** si presenti un'operazione con **un committente plurimo**, con inevitabili risvolti anche dal punto di vista del momento impositivo ai fini Iva. Di conseguenza, si rende necessario distinguere tali ipotesi al fine di individuare in modo corretto il momento di rilevanza delle diverse operazioni.

In presenza di un **unico committente** (es. il committente è un'agenzia di viaggio e turismo che acquista un "viaggio collettivo" da un'altra agenzia), **l'obbligazione tributaria è unica** e sorge, in perfetta aderenza alla regola generale di cui sopra, rispettivamente:

1. **all'atto del pagamento dell'intero corrispettivo** da parte del committente;
2. ovvero, **se anteriore**, nel **momento dell'inizio del viaggio o del soggiorno**.

Tale impostazione trova conferma anche da parte dell'Agenzia delle entrate, la quale con la **C.M. 328/E/1997** ha ritenuto applicabile tale duplice soluzione.

Nel caso in cui, invece, si realizzino i c.d. "**viaggi collettivi**" caratterizzati da una **pluralità di committenti**, le **obbligazioni** d'imposta sono **tante quanti sono i committenti** delle prestazioni rese dall'agenzia di viaggio, purché ciascuno di essi abbia una propria autonomia contrattuale (articolo 1 comma 6 del D.M. 340/1999).

Dal punto di vista pratico, quindi, nel caso in cui venga organizzato un **viaggio collettivo** di dieci persone e soltanto cinque procedano autonomamente al pagamento dell'intero corrispettivo, secondo quanto indicato ancora dall'Agenzia delle entrate con il citato documento di prassi, **l'obbligazione tributaria si realizza soltanto per i soggetti "paganti"**, restando **"sospesa"** per i rimanenti clienti.

Una diversa analisi deve essere condotta invece con riferimento all'erogazione di **prestazioni di servizi permutativi** da parte dell'agenzia di viaggi e di altro soggetto Iva. Il riferimento è ad esempio quello dell'agenzia di viaggi che eroga il **servizio turistico** e come **contropartita** (corrispettivo) ottiene **l'erogazione di una prestazione di servizi** da parte del proprio cliente.

In tal caso, il **momento impositivo**, coincide, per entrambe le prestazioni, con **l'esecuzione della seconda prestazione**, la quale funge da **corrispettivo** della prima. Tuttavia il momento impositivo della seconda prestazione deve essere inteso come **termine ultimo entro il quale i contraenti possono emettere la rispettiva fattura**, senza quindi impedire a colui che ha effettuato per primo la prestazione di emettere la fattura prima di tale momento (R.M. 31.7.2008 n. 331).

Nel caso specifico di una **permuto di servizi** intercorsa tra un'agenzia di viaggi e un'agenzia pubblicitaria, il **termine finale entro il quale sorge l'obbligo**, per entrambe le parti, di emettere la fattura deve essere **individuato in relazione alla data di inizio del viaggio, ove la prestazione dell'agenzia pubblicitaria sia resa anteriormente** alla definizione del contenuto della contoprestazione dell'agenzia viaggi.

La risoluzione n. 331/E/2008 ha, inoltre, precisato che **eventuali conguagli in danaro** corrisposti dall'agenzia di viaggi **non costituiscono autonoma contoprestazione**, dovendosi considerare parte della base imponibile dell'operazione da calcolare in ragione del "valore normale", ex articolo 13, comma 2, lett. d), del D.P.R. 633/1972. Tuttavia, limitatamente a tale importo, da considerare alla stregua di un acconto, la fattura va emessa all'atto del relativo pagamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto Iva.

Qualora, invece, il conguaglio in denaro sia corrisposto dall'agenzia pubblicitaria in data successiva alla scelta del pacchetto turistico e **precedentemente all'inizio del viaggio o del soggiorno**, l'agenzia di viaggi deve emettere fattura per l'intero valore della prestazione all'atto del pagamento di tale importo. In questa ipotesi, infatti, la corresponsione del conguaglio in denaro integra il pagamento dell'intero corrispettivo e coincide con il momento impositivo della prestazione ai sensi del citato settimo comma dell'articolo 74-ter del D.P.R. 633/1972.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

IL REGIME IVA DELLE AGENZIE DI VIAGGIO ➤

Milano Treviso

CRISI D'IMPRESA

Ancora sulla finanza prededucibile nel concordato e negli accordi

di Andrea Rossi

In due [precedenti contributi](#) abbiamo analizzato i presupposti previsti dalla legge Fallimentare per l'erogazione di finanza prededucibile (i) in **esecuzione** di un piano di concordato o di un accordo di ristrutturazione del debito *ex articolo 182-quater*, comma 1, ed (ii) in **funzione** di un piano di concordato o di un accordo di ristrutturazione del debito *ex articolo 182-quater*, comma 2. Tratteremo, invece, ora la disciplina di cui all'**articolo 182-quinquies** che prevede espressamente la possibilità per il debitore, che presenta un ricorso ai sensi dell'articolo 161, di richiedere al Tribunale di essere “**autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, comma 3 lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori**”.

Pertanto, a differenza della disciplina di cui all'articolo *182-quater*, comma 1 e comma 2, l'articolo *182-quinquies* prevede che l'imprenditore presenti **un'attestazione** da cui si evinca che attraverso la nuova finanza, alla quale sarà riconosciuta la prededuzione ai sensi dell'articolo 111, sia possibile conseguire un risultato **migliore** per tutti i creditori; quindi l'attestazione dovrà evidenziare che il **rischio** connesso alla negoziazione di ulteriore debito, addirittura prededucibile, troverà la sua **giustificazione** nel poter riconoscere una **migliore soddisfazione ai creditori**, in termini percentuali, grazie ai proventi che deriveranno appunto da tale nuova finanza.

L'autorizzazione del Tribunale per poter contrarre nuova finanza ai sensi dell'articolo *182-quinquies* sarà invece **precedente** alla rispettiva **erogazione**, a differenza di quanto previsto dall'articolo *182-quater*, comma 1 e comma 2, **garantendo** pertanto ad un terzo (sia esso indifferentemente un socio, un nuovo investitore ovvero un istituto di credito) la **preventiva consapevolezza** del riconoscimento della prededucibilità, ai sensi dell'articolo 111, dei finanziamenti erogati; pertanto l'articolo in esame ha in qualche modo sopperito alle problematiche evidenziate nei richiamati due contributi in cui abbiamo trattato il contenuto dell'articolo *182-quater*, comma 1 e comma 2, nei quali il riconoscimento della prededuzione avviene (e non solo) con l'**ammissione del concordato** ovvero con l'**omologa** dell'accordo di ristrutturazione del debito, ossia due eventi **potenzialmente successivi** all'erogazione della nuova finanza.

Il secondo e terzo comma dell'articolo in esame permettono inoltre al Tribunale di **autorizzare** la società ricorrente a:

1. concedere addirittura un **pegno** o un'**ipoteca** come garanzia **integrativa** per i nuovi finanziamenti a cui sarà riconosciuta la prededuzione; pertanto qualora la prededuzione non fosse negoziatamente sufficiente al terzo finanziatore, sarà facoltà del tribunale poter riconoscere ulteriori garanzie reali, quali appunto il peggio e l'ipoteca, a valere sulla nuova finanza concessa;
2. contrarre **finanziamenti** individuati solamente per **tipologia** (a medio lungo termine, per anticipo fatture, anticipo contratti, etc.) ed **importo**; tale previsione normativa permette alla società in procedura di poter ottenere **preventivamente l'autorizzazione** dal Tribunale alla negoziazione di finanza prededucibile, potendo specificare nel decreto il solo **importo** e la **tipologia** del finanziamento, nonché concedendo pertanto un maggior lasso temporale alla stessa società per poter ricercare un terzo finanziatore.

Lo scrivente concorda con la dottrina prevalente secondo la quale ai finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 182-*quinquies*, comma 1, può essere riconosciuta la prededucibilità di cui all'articolo 111 **indifferentemente** se il concordato, ovvero l'accordo di ristrutturazione del debito, prevedano la **continuità** ovvero la **liquidazione** degli attivi, essendo richiesto al Tribunale di valutare solamente la loro **funzionalità** al migliore soddisfacimento dei creditori, grazie alla presenza di una apposita attestazione rilasciata da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, comma 3 lettera d).

Si ritiene inoltre opportuno sottolineare che il tribunale può autorizzare un'impresa in crisi a contrarre finanza prededucibile ai sensi dell'articolo 182-*quinquies* anche nella fase **prenotativa** del ricorso ex articolo 161, comma 6, e pertanto in un momento anteriore **rispetto** al deposito del piano e della proposta di concordato; si tratta sicuramente di una notevole agevolazione per l'impresa in crisi che, dal punto di vista **teorico**, potrebbe richiedere l'erogazione di finanza in prededuzione ex articolo 182-*quinquies* contestualmente al deposito del ricorso; tuttavia tale possibilità, secondo lo scrivente, è **difficilmente percorribile**, ritenendo che un professionista difficilmente possa rilasciare un'attestazione in assenza di un piano e di una proposta di concordato, salvo che sia già predisposta, almeno in bozza, al momento del deposito del ricorso.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO LE MODIFICHE ►

2015 E LE NOVITÀ DELLA COMMISSIONE RORDORF

Bologna Milano Verona

CONTENZIOSO

Si discute ancora sul raddoppio dei termini

di Luigi Ferrajoli

Con la **sentenza n. 4261 del 18 luglio 2016** la Commissione Tributaria Regionale di Milano ha offerto interessanti chiarimenti in relazione all'operatività dell'istituto del raddoppio dei termini che, com'è noto, è stato dapprima recentemente riformato dal D.Lgs. 128/2015 e definitivamente **abrogato con la legge di stabilità 2016 (L. 208/2015)**.

Il raddoppio dei termini è entrato a far parte del panorama legislativo nel 2006 allorquando il Legislatore, nell'obiettivo di assicurare all'Amministrazione finanziaria un più ampio lasso temporale per la propria attività di controllo, ha disposto **l'allungamento dei termini per l'accertamento** al ricorrere di determinate condizioni. In particolare, la vecchia formulazione degli articoli 43 D.P.R. n. 600/1973 e 57 D.P.R. n. 633/1972 prevedeva che nel caso in cui, nel corso delle operazioni d'indagine dell'Amministrazione finanziaria, fosse emersa una violazione comportante **obbligo di denuncia ex articolo 331 c.p.p.** per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, gli ordinari termini dovevano essere raddoppiati.

La prassi dell'Erario è stata quella di adoperare il raddoppio nella maniera **meno garantista**, prevedendo una sorta di applicazione "automatica" ogni qual volta si fosse prospettata semplicemente una condotta in grado di far insorgere l'obbligo di denuncia.

Ed è proprio attorno a tale tema che si sono riscontrate le **maggiori distonie** interpretative.

Sul punto, è intervenuta anche la **Corte Costituzionale** che, con la storica **sentenza n. 247 del 25 luglio 2011**, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale statuendo che il raddoppio dei termini **prescindeva dall'effettiva presentazione della denuncia** o dall'inizio dell'azione penale, ma conseguiva ad un mero riscontro dei fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale.

A porre rimedio ai contrasti giurisprudenziali sorti sul punto, è intervenuto il D.Lgs. 128/2015 il quale ha statuito che il raddoppio dei termini deve essere applicato solo **in presenza di effettiva presentazione della denuncia penale entro il termine previsto per la scadenza ordinaria dell'accertamento**.

Il comma 3 dell'articolo 2 del D.Lgs. 128/2015 ha altresì previsto **un regime transitorio** il quale prevedeva che "sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano le sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l'Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data della entrata in vigore" dello stesso decreto e "dei processi verbali di constatazione... dei quali il contribuente abbia

avuto formale conoscenza entro la stessa data, sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015”.

Come già è stato anticipato, la legge di stabilità 2016 ha cancellato il meccanismo del **raddoppio dei termini** ed ha contestualmente previsto **nuovi termini di decadenza** applicabili a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016.

Per quanto riguarda le violazioni relative a periodi d'imposta precedenti **è stato specificatamente previsto** che gli atti impositivi debbano essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o, in caso di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, ma che tuttavia “*in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo*”.

La nuova disposizione, non operando alcun rinvio alla precedente normativa, ha indotto la CTR di Milano a ritenere che “*per effetto della novella da ultima intervenuta, così come recata dalla Legge n. 208/2015, non possa che ritenersi implicitamente abrogato il terzo comma dell'articolo 2 del D.Lgs. 128 del 2015, entrato in vigore il 2 settembre 2015, che faceva salvi gli avvisi notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto*”. Dal tenore letterale della norma, emerge infatti con estrema chiarezza che il Legislatore, **con specifico riferimento ai periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016**, non ha inteso operare alcun richiamo alle disposizioni, delineando in tal modo una mirata disciplina che sostituisce le precedenti disposizioni di cui al citato D.Lgs. 128/2015.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2.0 ►►

CON LUIGI FERRAJOLI

Milano dal 21 ottobre

IVA

Trattamento Iva delle cessioni di autovetture

di Federica Furlani

Nel momento in cui una società, un imprenditore o un professionista si appresta a **cedere** un **veicolo**, è necessario individuare la corretta disciplina da applicare ai fini Iva.

Una premessa va fatta ricordando che **l'articolo 19-bis 1, comma 1, lett. c), DPR 633/1972**, stabilisce, come regola generale, che l'imposta relativa **all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali** a motore è ammessa in detrazione nella misura del **40% se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione**. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa e per gli agenti e rappresentanti di commercio.

È importante evidenziare che per **veicoli stradali a motore** si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.

Alla luce della detrazione ridotta che può applicarsi all'atto dell'acquisto, la successiva rivendita del mezzo va gestita in maniera "simmetrica", ovvero **riducendo la base imponibile Iva in relazione all'imposta effettivamente detratta all'atto dell'acquisto**.

Di conseguenza al fine di stabilire il corretto trattamento Iva della cessione di un veicolo aziendale, va innanzitutto verificata la **detrazione** Iva operata al momento dell'acquisto.

Le fattispecie che si possono presentare sono pertanto le seguenti.

- **Iva integralmente detratta all'atto dell'acquisto**

In questo caso, che si può presentare con riferimento ai veicoli utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'attività o nel caso di agenti e rappresentanti di commercio, l'intero corrispettivo pattuito per la relativa cessione del veicolo va **assoggettato ad Iva con aliquota ordinaria**.

- **Iva integralmente non detratta all'atto dell'acquisto**

È il caso ad esempio di acquisto operato da medici o agenti di assicurazione (indetraibilità soggettiva) che presentano un **pro-rata** di indetraibilità pari al 100%.

Ai fini Iva l'operazione di cessione del veicolo va qualificata come **operazione esente ai sensi dell'articolo 10, comma 27-quinquies, DPR 633/1972**, e questa indicazione va riportata nella fattura.

• **Iva parzialmente detratta all'atto dell'acquisto**

In base all'articolo 13, comma 5, del DPR 633/1972 *"Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell'articolo 19-bis.1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata **moltiplicando** per la **percentuale detraibile** ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi dei commi precedenti"*.

In considerazione del fatto che dal 2001 ad oggi si sono succedute diverse percentuali di indetraibilità dell'Iva sugli acquisti di autovetture, andrà **verificata** quale percentuale di indetraibilità sia stata applicata al momento della registrazione della fattura di acquisto (o eventualmente come tale detraibilità sia stata rettificata in seguito alla presentazione dell'istanza di rimborso presentata, ai sensi del D.L. 258/2006).

L'importo della cessione seguirà il seguente trattamento:

- **sarà da assoggettare ad Iva nella misura ordinaria la base imponibile determinata moltiplicando il corrispettivo per la percentuale di detrazione operata, scorporando poi l'Iva;**
- **la quota residua**, sarà *"Fuori campo Iva ex articolo 13, comma 5, DPR 633/1972"*.

Per fare un esempio di determinazione della base imponibile della cessione, ipotizziamo il caso in cui un autoveicolo per il quale all'atto dell'acquisto era stata detratta l'Iva nella misura del 40%, viene venduto al prezzo di vendita di **12.000 euro**.



Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

Milano Verona

ENTI NON COMMERCIALI

Nuovo incubo per i dirigenti delle associazioni: l'algoritmo di Maurer

di Guido Martinelli

Il 5 agosto 2014 sono state definite, nell'ambito di un accordo Stato – Regioni, le **"Linee di indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate"**. Le Regioni stanno ora passando alla fase applicativa dando le indicazioni ai propri servizi sanitari regionali.

L'**obiettivo**, sicuramente condivisibile, è quello di fornire indicazioni circa i criteri e le modalità di pianificazione dell'assistenza sanitaria da parte degli organizzatori al fine di **garantire, nel caso di eventi e manifestazioni di qualsiasi tipologia e connotazione che richiamino un rilevante afflusso di persone, il massimo livello di sicurezza per chi partecipa**, per chi assiste e per chi è coinvolto a qualsiasi titolo, anche solo perché casualmente presente nell'area interessata.

Gli **eventi e/o manifestazioni** che richiamano un rilevante afflusso di persone, pertanto, programmati e/o **organizzati a fini sportivi, ricreativi, sociali**, eccetera, organizzati da privati e organizzazioni o associazioni, devono essere classificati in relazione al livello di **rischio** ovvero alla probabilità di avere necessità di **soccorso sanitario** sulla base delle seguenti variabili:

- tipologia dell'evento;
- caratteristiche del luogo;
- affluenza di pubblico.

Gli eventi programmati richiederanno **l'identificazione del livello di rischio preventivo** da parte dell'organizzatore che **dovrà essere effettuata applicando i punteggi previsti dalla tabella che contiene, appunto, il c.d. "algoritmo di Maurer"**. Sulla base del punteggio ottenuto si potrà verificare il numero di ambulanze da soccorso, da trasporto, *team* di soccorritori a piedi, unità medicalizzate e medici che dovranno essere presenti sulla scena dell'evento.

Per quanto riguarda le manifestazioni sportive, occorre considerare soltanto gli aspetti relativi agli **spettatori** in quanto gli atleti in generale dispongono di apparati di sicurezza dedicati. Questo vorrà dire che i dirigenti delle sportive non dovranno preoccuparsi più solo di certificati medici e defibrillatori per gli atleti ma anche dei piani di sicurezza sanitaria per il **pubblico** partecipante agli eventi. Va ricordato che viene espressamente previsto che: **"gli oneri di tale organizzazione preventiva devono essere a carico dell'organizzatore stesso"**.

Il piano di soccorso dovrà essere articolato attraverso:

- analisi di rischio dei fattori propri dell'evento;
- analisi delle variabili legate all'evento (es. numero dei partecipanti);
- quantificazione delle risorse necessarie per mitigare il rischio;
- individuazione delle problematiche logistico/organizzative.

Per tutte le tipologie di eventi, indipendentemente dal numero di partecipanti e dal livello di rischio associato, **deve essere presentata al servizio di emergenza territoriale 118 la comunicazione dello svolgimento della manifestazione corredato dal calcolo del livello di rischio** in base ai criteri previsti dalla tabella allegata all'accordo in esame.

Nel caso di eventi con rischio “**moderato/elevato**” l'organizzatore dovrà presentare al 118 anche il piano di soccorso riportante la descrizione dettagliata delle **risorse** messe in campo (mezzi, squadre di soccorso, eccetera) e, qualora il rischio risulti “**molti elevato**” ne deve acquisire la **validazione**.

Per gli eventi con livello di rischio molto basso o basso **sarà necessario dare comunicazione dell'evento** al servizio di emergenza territoriale 118 **entro giorni 15 prima dell'inizio**, mentre con livello di rischio moderato o alto almeno 30 giorni prima.

Il rischio viene considerato molto basso/basso per punteggi inferiori ai 18, moderato/elevato per valori compresi tra 18 e 36, elevato sopra i 37.

Ritenendosi (ma il dato andrà ovviamente verificato sulla base dell'algoritmo in oggetto) che la quasi totalità delle manifestazioni sportive e culturali organizzate dagli **enti del terzo settore** rientrerà tra quelle di **rischio molto basso**, l'unico adempimento richiesto appare essere la comunicazione al servizio di emergenza territoriale nonché alle competenti commissioni di vigilanza se di competenza.

Qualora il servizio di emergenza territoriale 118 riceva informazioni (anche solo per via mediatica) che facciano ipotizzare un livello di rischio **diverso** da quello dichiarato, il Servizio stesso ha facoltà di richiedere **informazioni aggiuntive** all'organizzatore e, dopo opportuna valutazione delle stesse, di richiedere alle autorità competenti la prescrizione di eventuali ulteriori risorse a supporto dell'evento.

È ovvio che la parziale indeterminatezza dei valori presenti nella tabella allegata al protocollo di intesa e, pertanto, la difficoltà di identificare, con assoluta esattezza, i servizi sanitari da richiedere nell'ambito dell'organizzazione di un evento, eleva, anche da questo versante, la responsabilità dei **dirigenti degli enti del terzo settore che dovranno, a questo punto, aggiungere alla loro formazione, anche l'applicazione dell'algoritmo di Maurer, pena la responsabilità civile e penale in caso di incidenti**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL TERZO SETTORE CON GUIDO MARTINELLI

Milano

Bologna

Verona



PROFESSIONI

Le competenze trasversali personali: l'intelligenza emotiva

di Maatmox

Un buon professionista, oltre che essere tecnicamente preparato, deve riuscire a **scindere e a controllare le proprie emozioni**, senza farsi coinvolgere e far trasparire, incidendo sui terzi, i propri stati d'animo.

Quante volte nella propria vita professionale si sono riversate tensioni e malumori sul cliente successivo quando, al contrario, il vero destinatario avrebbe dovuto essere quello precedente che ci ha irritato o indisposto?

Professionalmente, come molto probabilmente anche nella vita privata, si dovrebbe cercare di lavorare per **comportamenti stagni**, creando una sorta di camera asettica in cui raffrontarsi con la singola persona, senza portarsi dietro gli strascichi di precedenti incontri lavorativi.

A dirsi è facile, ma a mettersi in pratica no.

Del resto le emozioni sono parte integrante dell'essere umano e ne influenzano azioni e reazioni. L'assenza di emozione comporterebbe un'assenza anche di passione e coinvolgimento, inteso in senso positivo, nella propria vita lavorativa, tuttavia, esse devono essere controllate per trasformarsi in energia positiva.

In un contesto professionale, **lo stato emotivo è molto importante** poiché induce cambiamenti fisici e mentali che influenzano la *performance* professionale, con la conseguenza che risulta di fondamentale importanza riuscire a influire e controllare, nei limiti del possibile, i suoi effetti. Ad esempio, uno studio riportato su *Forbes*, dimostra che le situazioni lavorative e personali stressanti tendono a diminuire l'energia e la motivazione. Quando le emozioni prendono il sopravvento diventa difficile essere razionali e lavorare in modo ottimale.

A questo proposito, **le competenze trasversali personali includono quelle abilità necessarie per gestire sé stessi e le proprie emozioni** (intelligenza emotiva), e l'impegno verso il proprio lavoro. L'intelligenza emotiva è la capacità di riconoscere e regolare i propri stati emotivi. Tali abilità permettono di rispondere a domande quali: Come vengono gestite le emozioni? Come si reagisce a critiche e/o fallimenti? Si può mantenere la calma e valutare le azioni correttive da implementare?

Sviluppare la propria intelligenza emotiva influisce positivamente anche per quanto riguarda l'impegno professionale. Infatti, la consapevolezza personale facilita la comprensione dei ruoli, delle relazioni e degli obiettivi all'interno della sfera lavorativa. Inoltre, la gestione dei propri

stati emotivi aumenta la capacità di comprendere punti di vista differenti e quindi di adattarsi a situazioni di cambiamento.

La formazione esperienziale ha come obiettivo quello di sviluppare la categoria di competenze trasversali personali, insieme alle altre tre macrocategorie di competenze trasversali (organizzative, relazionali e cognitive). Attraverso attività che richiamano possibili situazioni lavorative, i partecipanti sono attivamente coinvolti e sperimentano "giocosamente" le proprie reazioni emotive. Il facilitatore ha poi il compito di aiutarli a riflettere sull'esperienza vissuta, aumentando la consapevolezza personale di ognuno.

Il *canyoning*, per esempio, è una delle attività più indicate per lo sviluppo delle competenze trasversali personali, infatti, aiuta a superare le condizioni di disagio o *stress* valorizzando l'importanza del proprio autocontrollo. Questa metafora dell'orientamento all'obiettivo, fondamentale in ambito lavorativo, aumenta la capacità di impegnarsi con energia, nonostante il raggiungimento dei propri obiettivi possa sembrare difficoltoso.

Gestire le proprie emozioni e saper attingere alle proprie risorse interiori è fondamentale in situazioni stressanti, per esempio quando i risultati tardano ad arrivare o quando si vivono dei conflitti. La formazione esperienziale può quindi essere considerata una palestra dove i partecipanti imparano a rimanere stabili e centrati a dispetto delle difficoltà.

Formazione Esperienziale

- ▶ **L'ARTE DI GESTIRE IL TEMPO E LE PRIORITÀ**
- ▶ **PADRONI DEL CAMBIAMENTO**
- ▶ **VENDERE LE PROPRIE COMPETENZE**